



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 33 del 27/04/2016

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014.

Il giorno **27/04/2016** alle ore **16:30** nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco** **Avv. Soffritti Rossana**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
SOFFRITTI Rossana	Sindaco	*	-
BANTI Anna	Consigliere	*	-
SICURANI Stefano	Consigliere	*	-
FIORENZANI Paolo	Consigliere	*	-
PIAZZA Giovanni	Consigliere	*	-
GORI David	Consigliere	*	-
BORDO Francesco	Consigliere	*	-
MACCANTI Debora	Consigliere	*	-
LIBERATI Elisa	Consigliere	*	-
LELLI Lorenzo	Consigliere	*	-
BIMBI Agnese	Consigliere	-	*
FIORETTI Daniele	Consigliere	*	-
CHESI Cristina	Consigliere	*	-
SCAFARO Daniele	Consigliere	*	-
PINI Niccolo'	Consigliere	-	*
PAZZAGLIA Federico	Consigliere	-	*

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Illustra il Sindaco;

Intervengono i consiglieri Fioretti, Scafaro, Sicurani;

Il Sindaco conclude gli interventi;

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Campiglia M.ma è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:
 - il Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi dell'art. 17 della LRT n. 1/2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.03.2007;
 - il Regolamento Urbanistico d'Area redatto ai sensi dell'art. 55 della LRT n. 1/2005, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.05.2010, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2011 con decorrenza della vigenza delle previsioni quinquennali, così come previsto dagli artt. 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione; l'efficacia della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui all'ex art. 55 della LRT n. 1/2005 ha validità a tempo indeterminato;
- con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14 ottobre 2015 l'Amministrazione Comunale, in attesa del complessivo ciclo di revisione degli strumenti urbanistici, sia a scala sovracomunale che locale, ha impartito al Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia M.ma l'indirizzo prioritario di avviare le opportune varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di esclusivo interesse locale necessarie a sostenere il comparto produttivo commerciale, turistico ricettivo, artigianale e industriale, attraverso rinnovate politiche territoriali di minore complessità attuativa;
- con il suddetto atto giuntale n. 115/2015 sono stati fissati i seguenti principi generali per l'avvio delle varianti urbanistiche:
 - varianti di adeguamento a strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati;
 - varianti che promuovono il sistema economico locale;
 - varianti in grado di promuovere impatti positivi sull'occupazione locale;
 - varianti che incrementano la dotazione turistico ricettiva del territorio;
 - varianti a sostegno di politiche di rivitalizzazione del sistema economico del centro storico di Campiglia e del territorio che su questo gravita;
- con il medesimo atto, la Giunta Comunale ha indicato di valutare anche le eventuali richieste di variante in ambito residenziale come forma di ulteriore sostegno al comparto delle piccole imprese edili locali, senza peraltro modificare il dimensionamento complessivo previsto dal Piano Strutturale che dovrà rimanere inalterato e nei limiti operativi così delineati:
 - modificare le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente;

- modificare l'assetto planivolumetrico e tipologico di interventi già inseriti nel vigente Regolamento Urbanistico, tale da consentire una realizzazione frazionata nel tempo;
 - prevedere singole edificazioni di completamento all'interno del sistema insediativo esistente di Venturina Terme;
- seppur inquadrato nel sistema di principi generali sopra richiamati, le varianti non devono determinare:
- contrasto con i criteri di tutela introdotti dal Piano Paesistico regionale;
 - perdita irreversibile dei valori paesaggistici ed ambientali;
 - riduzione irreversibile delle componenti del patrimonio territoriale e delle relative risorse così come definito dall'art. 3 della LRT n. 65/2014;
 - perdita delle componenti identitarie che qualificano le invarianti strutturali del territorio così come definite dall'art. 5 della LRT n. 65/2014;
 - incremento al dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per UTOE del vigente Piano Strutturale;
 - previsioni nel territorio non urbanizzato, così come definitivo dall'articolo 4 della LRT n. 65/2014, in contrasto con i criteri localizzativi e prestazionali individuati nelle norme del Piano Strutturale per ciascuna UTOE;
 - riduzione della dotazione degli standard urbanistici e delle dotazioni pubbliche;
 - aumento del rischio idrogeologico;

DATO ATTO che in data 27 novembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale sulle nuove norme per il Governo del Territorio LRT n. 65/2014 che ha modificato sia gli aspetti sostanziali, relativi in particolar modo all'effettiva riduzione di nuovi impegni di suolo non edificato, sia gli aspetti procedurali;

DATO ATTO che per effetto delle nuove disposizioni regionali, fino all'adozione del Piano Operativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della LRT 65/2014, è ammessa dalla norma transitoria generale (artt. 222 comma 1°) la possibilità di adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico;

RILEVATO CHE:

- in ottemperanza della nuova LRT n. 65/2014, per la definizione dell'atto di variante occorre promuovere l'avvio del procedimento nel rispetto dell'art. 17 della citata LRT n. 65/2014;
- per effetto del comma 3° dell'art. 5 bis della LRT n. 10/2010 le varianti al Regolamento Urbanistico sono soggette a VAS, salvo le modifiche minori di cui al comma 3° dell'art. 5 della medesima legge soggette alla preventiva valutazione della significatività dei relativi effetti ambientali, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'art. 22;
- nel rispetto del comma 2° dell'art. 17 della LRT n. 65/2014 l'avvio del procedimento della Variante al Regolamento Urbanistico è effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare, di cui all'art. 22 della LRT n. 10/2010 in materia di VAS e art. 12 del DLgs n. 152/2006 s.m.i., all'autorità competente;
- l'autorità competente ai sensi della LRT n. 10/2010 in materia di VAS, e quindi anche per la variante in oggetto, risulta essere il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, che potrà avvalersi del supporto tecnico istruttorio delle strutture tecniche interne all'Ente e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 18/11/2014;

- l'art. 224 della LRT n. 65/2014 individua le disposizioni transitorie per l'individuazione del territorio urbanizzato nelle more della formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della LRT n. 65/2014 ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate;

DATO ATTO che la presente variante:

- interviene sulla disciplina della gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 1° lettera a) dell'art. 95 della LRT n. 65/2014, sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato;
- prevede l'edificazione di completamento del tessuto urbano esistente, da attuarsi tramite intervento diretto non convenzionato;
- non prevede nuove aree di trasformazione, ma prevede di modificare quelle già previste nel RU senza produrre nuovi impegni di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, prevedendo, al contempo, di recuperare prioritariamente le volumetrie esistenti per riorganizzare e riqualificare il tessuto insediativo;

DATO ATTO che:

- non appare pertanto necessario attivare il procedimento di cui all'art. 25 della LRT n. 65/2014, salvo quanto verrà stabilito a seguito dei contributi tecnici nonché pareri o assenti che perverranno per la definizione del percorso di adozione e approvazione della presente variante al Regolamento Urbanistico;
- nel rispetto del comma 3° punto c) dell'art. 17 del LRT n. 65/2014 vengono individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti ai quali si richiede contributo tecnico:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Livorno;
- nel rispetto del comma 3° punto d) dell'art.17 del LRT n. 65/2014 vengono individuati seguenti Enti ed Organismi pubblici all'emanazione di pareri nulla osta o assenti necessari ai fini dell'approvazione della variante:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Livorno;
- nel rispetto dal comma 3° punto e) dell'art. 17 del LRT n. 65/2014 è stato predisposto il programma dell'attività d'informazione per la variante in oggetto che vede la presenza attiva dei cittadini al fine di delineare, in maniera partecipativa, la formazione dell'atto di Variante;
- nel rispetto dal comma 3° punto f) dell'art.17 del LRT n. 65/2014 con la presente delibera si propone la nomina della sig.ra Anna Ferretti, Istruttore Amministrativo, quale Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Campiglia M.ma per la variante in oggetto;
- con la presente delibera si propone la nomina dell'arch. Annalisa Giorgetti, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica, quale Responsabile del Procedimento della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 18 della LRT n. 65/2015;

DATO ATTO altresì:

- che, in accordo con l'autorità competente in materia di VAS e VIA, i soggetti competenti in materia ambientale a cui viene inviato il documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della LRT n. 10/2010 ai fini della loro consultazione sono i seguenti:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- ARPAT
- ASL
- Genio Civile
- Autorità di Bacino Toscana Costa
- Servizi comunali interessati (Ambiente, Edilizia)
- che ai sensi dell'art. 22 comma 3° della LRT n. 10/2010, l'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio;
- che nel rispetto del comma 1° dell'art.17 della LRT n. 65/2014 sarà trasmessa la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati quali la Regione Toscana e la Provincia di Livorno;

RITENUTO di provvedere ai sensi e agli effetti della LRT n. 65/2014;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per dare corso celermente alle attività e procedimenti necessari per l'adozione e successiva approvazione della variante in oggetto;

RITENUTO altresì di provvedere ai sensi e agli effetti della LRT n. 10/2010;

VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti:

favorevoli n. 10 (Soffritti, Banti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, Liberati, Lelli – Campiglia Democratica)

astenuti n. 3 (Fioretti e Chesi – Movimento 5 Stelle, Scafaro – Comune dei Cittadini)

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di procedere** in conformità all'art. 17 LRT n. 65/2014 all'avvio del procedimento per la variante al Regolamento Urbanistico per il comparto produttivo;
3. **di procedere** altresì, in conformità al comma 2° dell'art. 17 della LRT n. 65/2014 ed ai sensi dell'art. 5 bis della LRT n. 10/2010, all'invio con procedure telematiche del documento preliminare di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 22 della succitata normativa in materia di VAS all'autorità competente;
4. **di dare atto** che l'autorità competente ai sensi della LRT n. 10/2010 in materia di VAS, e quindi anche per la variante in oggetto, risulta essere il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, che potrà avvalersi del supporto tecnico istruttorio delle strutture tecniche interne all'Ente e/o di qualsiasi struttura tecnica

competente esterna, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 18/11/2014;

5. **di individuare**, in accordo con l'autorità competente, per quanto sopra esposto, in considerazione della natura e gli obiettivi della Variante nonché delle implicazioni derivanti nella sua attuazione, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
 - Regione Toscana
 - Provincia di Livorno
 - ARPAT
 - ASL
 - Genio Civile
 - Autorità di Bacino Toscana Costa
 - Servizi comunali interessati (Ambiente, Edilizia)
6. **di dare comunicazione** dell'avvio del procedimento della presente variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 comma 1° della LRT n. 65/2014 ai seguenti soggetti istituzionali:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Livorno;
7. **di stabilire** inoltre, ai sensi dell'art. 17 comma 3° lett. c) della LRT 65/2014, che gli enti e organismi pubblici ai quali si richiede il contributo tecnico sono la Regione Toscana e la Provincia di Livorno e che, ai sensi del comma 3° lett. d) del citato articolo 17, gli enti e organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi necessari per l'approvazione della variante rimangono stabiliti nella Regione Toscana e nella Provincia di Livorno;
8. **di individuare** il Responsabile del Procedimento della presente variante urbanistica nella persona dell'Arch. Annalisa Giorgetti, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2015;
9. **di nominare** Garante dell'informazione e della partecipazione della presente variante urbanistica, la sig.ra Anna Ferretti, dipendente del Comune di Campiglia Marittima, a cui competono tutte le mansioni contenute nella disciplina vigente in materia;
10. **di prendere atto** inoltre, che il procedimento di avvio della variante al R.U. si compone dei seguenti allegati:
 - Documento di avvio del procedimento di cui all'art 17 LRT n. 65/2015;
 - Estratti cartografici;
 - Tavola denominata "Individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo n. 224 della L.R.T. n. 65/2014";
 - Documento preliminare alla VAS di cui all'art. 22 LRT n. 10/2010 e smi;
11. **di dare atto** che il procedimento della variante al R.U. dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute agli articoli 17,18,19 della LRT n. 65/2014;
12. **di rendere accessibile** ai cittadini, anche in via telematica, il provvedimento di avvio del procedimento e gli allegati;

13. **di trasmettere** la deliberazione con i suoi allegati al Garante della Informazione e Partecipazione per tutto quanto di competenza;
14. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
15. **di dare atto** che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per dare corso celermente alle attività e procedimenti necessari per l'adozione e successiva approvazione della variante in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

il Sindaco *Avv. Soffritti Rossana*

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario *Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campiglia Marittima, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso

ESTREMI PER L'ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso



Comune di Campiglia Marittima

Settore Assetto del Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di **Consiglio Comunale** n. **2016/52** del **18/04/2016**

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014.

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto ed ai sensi dell'art. 49, 1° comma del TUEL Dlgs. n° 267/2000, il sottoscritto Dirigente del Settore Assetto del Territorio esprime, sotto il profilo tecnico:

parere favorevole.

Campiglia 18/04/2016

Il Dirigente del Settore
Assetto del Territorio